

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 583

del 28/09/2023

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'esercizio delle azioni di rivalsa (in sostituzione del Regolamento di cui al Decreto D.G. n. 600/2018).

**II DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018**

Acquisiti i **pareri** del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini

Dott. Franco Milani

Dott.ssa Sara Cagliani



IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con Decreto D.G. n. 600 del 30.11.2018 era stato adottato il Regolamento per l'esercizio delle azioni di rivalsa per il recupero delle spese sanitarie sostenute dal SSR in conseguenza di fatto illecito di terzi;

Rilevata la necessità, esaurito un primo periodo di operatività di detto Regolamento, di meglio dettagliare la procedura per il recupero dei crediti in argomento in nome di superiori esigenze di speditezza, di semplificazione e di efficienza dell'azione amministrativa;

Richiamato il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico dell'ATS di Brescia, adottato con proprio Decreto n. 308 del 26.05.2022 e approvato con D.G.R. n. XI/6809 del 02.08.2022, provvedimento di cui si è preso atto con proprio Decreto n. 475 del 12.08.2022;

Confermata l'attualità delle indicazioni regionali di cui alla circolare della Direzione Generale Welfare del 21.06.2018, prot. G1.2018. 0021343 (atti ATS prot. 0063561 del 22.06.2018);

Richiamato il Decreto D.G. ASL n. 74 del 23.02.2012 di presa d'atto del protocollo d'Intesa tra Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, l'INAIL, l'ASL di Vallecamonica (ora ATS Montagna) e l'ASL di Brescia (ora ATS di Brescia) in merito all'esercizio delle azioni di rivalsa in caso di lesioni o malattie professionali derivanti da infortuni sul lavoro;

Ravvisata, per quanto detto, la necessità di adottare un nuovo Regolamento (che si allega al presente provvedimento quale Allegato "A" composto di numero 10 pagine complessive) che disciplini l'attività di esercizio delle azioni di rivalsa dell'Agenzia anche in adeguamento alla realtà organizzativa e funzionale dell'Agenzia, così come delineata dal POAS;

Ritenuto di demandare alla SC Affari Generali e Legali le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento compresa la trasmissione del presente provvedimento alle Strutture sanitarie pubbliche e private accreditate di ricovero e cura;

Vista la proposta del Direttore della SC Affari Generali e Legali, Dott.ssa Lucia Branca Vergano, la quale attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l'Agenzia;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del Direttore Sociosanitario, Dott. Franco Milani e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A

- a) di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, il nuovo Regolamento per l'esercizio delle azioni di rivalsa per il recupero delle spese sanitarie sostenute dal SSR in conseguenza di fatto illecito di terzi che si allega al presente provvedimento (Allegato "A" composto di numero 10 pagine complessive);
- b) di precisare che Regolamento in argomento sostituisce il precedente di cui al Decreto D.G. n. 600 del 30.11.2018 a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento;
- c) di demandare alla SC Affari Generali e Legali le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento compresa la trasmissione del presente provvedimento alle Strutture sanitarie pubbliche e private accreditate di ricovero e cura;
- d) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l'Agenzia;



- e) di disporre la pubblicazione dei contenuti del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Agenzia, in conformità al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. nei tempi e con le modalità della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO vigente;
- f) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
- g) di disporre, a cura della SC Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo online - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo

REGOLAMENTO

ESERCIZIO DELL'AZIONE DI RIVALSA PER FATTI ILLECITI DI TERZI



Sommario

1	AZIONI DI RIVALSA OSPEDALIERA E PER INFORTUNIO SUL LAVORO.....	3
1.1	Oggetto.....	3
1.2	Trasmissione dati per avvio dell'azione di rivalsa.....	3
1.2.1	Strutture Sanitarie	3
1.2.2	SC Psal	3
1.3	Tipologia delle azioni di rivalsa.....	4
1.4	Eventi per i quali non sussiste la pretesa risarcitoria.....	4
1.5	Istruttoria azioni di rivalsa	5
1.6	Mancato pagamento.....	5
1.7	Esercizio dell'Azione di rivalsa ospedaliera	5
2	AZIONE DI RIVALSA DATORIALE.....	6
2.1	Obblighi del lavoratore.....	6
2.2	Azione di Rivalsa datoriale	6
3	NORME COMUNI.....	7
3.1	Assenza di responsabilità altrui	7
3.2	Flussi informativi.....	7
4	Entrata in vigore.....	7



1 AZIONI DI RIVALSA OSPEDALIERA E PER INFORTUNIO SUL LAVORO

1.1 Oggetto

L'Agenzia procede al recupero delle spese relative alle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate con il SSN ad assistiti dell'ATS di Brescia derivanti da fatti illeciti di terzi, comprese le spese conseguenti a infortunio sul lavoro, procedibile d'ufficio, per le quali vi sia una responsabilità del datore di lavoro.

1.2 Trasmissione dati per avvio dell'azione di rivalsa

1.2.1 Strutture Sanitarie

Le strutture sanitarie pubbliche e private afferenti all'ATS di Brescia che hanno erogato prestazioni sanitarie di pronto soccorso e ricovero in favore di assistiti dell'Agenzia raccolgono d'ufficio le prime ed essenziali notizie relative all'evento lesivo ed ai soggetti responsabili dell'accaduto.

Le informazioni sono riportate nel verbale delle dichiarazioni rese dall'assistito conforme al modello Allegato 1.

I verbali sono trasmessi all'Agenzia ogni tre mesi corredati dalle seguenti informazioni:

- a) generalità del responsabile dell'evento lesivo e relativo indirizzo;
- b) comunicazione della Direzione sanitaria relativa ai costi sostenuti complessivamente;
- c) ogni documento utile acquisito dall'infortunato o dalla Pubblica Autorità intervenuta sul posto: referti, verbali di polizia, querela o denuncia dei fatti lesivi.

È comunque fatto salvo l'esercizio dell'azione di rivalsa a seguito di segnalazione di altre strutture sanitarie non afferenti all'ATS di Brescia.

1.2.2 SC Psal

La SC PSAL trasmette annualmente alla SC Affari Generali e Legali (di norma entro il mese di gennaio) le pratiche di infortunio riferite all'anno precedente con ogni informazione utile.

Vengono trasmesse solamente le pratiche di infortunio precedibili d'ufficio (con prognosi superiore a 40 gg oppure con prognosi inferiore, ma relative ad infortuni che comportano un'invalidità permanente, per le quali vi sia stata la trasmissione della notizia di reato all'autorità giudiziaria).

La SC PSAL con periodicità annuale (entro il mese di dicembre) trasmette alla SC Affari Generali e Legali le informazioni relative alla definizione dei procedimenti penali relativi agli infortuni sul lavoro, qualora ne sia a conoscenza.

La SC Affari Generali e Legali, almeno con cadenza annuale, trasmette all'INAIL un elenco di infortuni al fine di conoscere l'esito del procedimento penale relativo all'infortunio e della, eventuale, rivalsa esercitata dall'Istituto.

1.3 Tipologia delle azioni di rivalsa

Oggetto delle azioni di rivalsa è il costo della prestazione sanitaria determinata da responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano le principali tipologie di responsabilità da fatto illecito.

1. danno cagionato da incapace ex art. 2047 cod civ.

Nell'ipotesi di danno cagionato da chi è incapace di intendere e volere, l'azione di rivalsa si esercita nei confronti di chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace salvo che provi di non aver potuto evitare il fatto.

2. danno cagionato da minori non emancipati o da persone soggette a tutela ex art. 2048 cod. civ.

Nell'ipotesi di danno cagionato da minori non emancipati (art. 316 cod. civ.) o da persone soggette a tutela (artt. 357 cod. civ.), l'azione di rivalsa si esercita nei confronti dei genitori o del tutore che abita con gli stessi.

3. responsabilità per l'esercizio di attività pericolose ex art. 2050

Nell'ipotesi di danno causato nello svolgimento di un'attività pericolosa per sua natura o per la natura dei mezzi utilizzati, l'azione di rivalsa si esercita nei confronti di colui che ha provocato l'evento lesivo salvo che provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno dimostrando che l'attività si è svolta nelle condizioni di massima sicurezza possibile e con l'adozione di ogni cura e misura idonea ed evitare il danno.

4. responsabilità da cose in custodia ex art. 2051

Nell'ipotesi di danno causato da cose in custodia l'azione di rivalsa si esercita nei confronti del custode, salvo che provi il caso fortuito. Nella fattispecie sono ricompresi gli infortuni/incidenti che si verificano a causa di una specifica negligenza degli enti tenuti alla manutenzione del manto stradale (Comune, Provincia, Anas)

5. responsabilità per danni causati da animali ex art. 2052

Nell'ipotesi di danno causato da animali l'azione di rivalsa si esercita nei confronti del proprietario o di chi aveva in custodia gli animali.

6. responsabilità per danni prodotti da veicoli o natanti assicurati all'estero

Nell'ipotesi di danno causato da circolazione di veicoli o natanti assicurati all'estero l'azione di rivalsa si esercita mediante richiesta di rimborso all' UCI.

7. responsabilità per danni causati da veicoli o natanti non assicurati

1.4 Eventi per i quali non sussiste la pretesa risarcitoria

La pretesa risarcitoria è esclusa nelle seguenti ipotesi.

- a) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero (ad eccezione delle rivalse relative ad infortuni sul lavoro);
- b) eventi accidentali verificatisi in istituti scolastici/oratori;
- c) incidenti sportivi, quali cadute accidentali e incidenti di gioco;
- d) incidenti stradali con veicolo o natante assicurato in Italia in quanto l'assicurazione obbligatoria copre tutte le spese necessarie alla riabilitazione e alla cura del danneggiato da sinistri stradali;
- e) episodi di violenza familiare, come previsto dalle disposizioni a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere di cui alla L. 69/2019, con riferimento anche ai protocolli sottoscritti con le quattro reti antiviolenza territoriali e approvati da Regione Lombardia.

Nei casi più sopra elencati non viene compilata la scheda relativa all'azione di rivalsa di cui all'Allegato 2.



1.5 Istruttoria azioni di rivalsa

Le segnalazioni relative ai dati pervenuti ai sensi dell'art. 1.3 vengono istruite dalla SC Affari Generali e Legali, che provvede all'attività di:

- predisposizione del fascicolo;
- verifica della completezza dei dati raccolti;
- eventuale richiesta di integrazione dei dati mancanti all' assistito o ad altre autorità informate dei fatti;
- individuazione del presunto responsabile;
- quantificazione delle spese sanitarie per le rivalse relative ad infortuni sul lavoro e per quelle datoriali (per le rivalse ospedaliere la quantificazione è a carico della struttura sanitaria)
- richiesta di rimborso, con l'aggiunta di € 20,00 di spese di procedimento, entro il termine di 30 giorni, delle spese sanitarie al presunto responsabile dell'evento lesivo, formulata a mezzo pec o a mezzo raccomandata R/R.

1.6 Mancato pagamento

In caso di mancato pagamento entro il termine di 30 giorni, si effettuerà una costituzione in mora ex art. 1219 c.c., con intimazione del pagamento delle spese sanitarie, degli interessi legali a decorrere dalla data dell'evento lesivo e con l'aggiunta di € 25,00 per spese del procedimento.

In caso di mancato riscontro, il Direttore della SC Affari Generali e Legali valuterà se:

- sussistono le condizioni per procedere all' archiviazione ai sensi del successivo art. 3 (dalla documentazione prodotta dall'interessato o in altro modo acquisita);
- sussistono le condizioni per procedere alla formalizzazione dell'atto prodromico all'emissione dell'ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910;
- conferire un incarico ad un legale di fiducia dell'Agenzia affinché effettui un tentativo stragiudiziale di recupero del credito;
- conferire un incarico giudiziale, sia mediante azione autonoma sia mediante intervento qualora sia stato già instaurato un giudizio nei confronti del responsabile civile, sia mediante costituzione di parte civile qualora sia pendente un giudizio penale per lo stesso fatto.

1.7 Esercizio dell'Azione di rivalsa ospedaliera

Il Direttore Generale, o soggetto delegato, aziona le pretese risarcitorie mediante emissione di ingiunzione amministrativa solo nei seguenti casi:

- a) sia (relativamente almeno) certa l'attribuzione del fatto lesivo ad uno o più soggetti determinati sussistendo agli atti una sentenza o una scheda di infortunio sul lavoro redatta dalla SC PSAL o un verbale redatto dalla Pubblica Autorità intervenuta sul luogo dell'infortunio;
- b) l'importo da recuperare non sia esiguo tenuto conto della probabilità e della convenienza del recupero sulla base degli elementi a disposizione (costi di accertamento e riscossione eccessivi rispetto all'ammontare del credito);
- c) il credito non sia prescritto;
- d) i responsabili dell'evento lesivo siano potenzialmente solvibili;
- e) siano stati eseguiti tutti i tentativi di recupero stragiudiziale, ivi compreso l'incarico al legale, senza seguito;



2 AZIONE DI RIVALSA DATORIALE

In ipotesi di assenza del lavoratore determinata dal fatto del terzo, l'Agenzia procede, in base all'art. 2043 del cod. civ., al recupero di quanto l'ente è tenuto a corrispondere al dipendente e agli enti previdenziali pur in assenza della prestazione lavorativa. L'impossibilità della prestazione lavorativa determina un pregiudizio risarcibile ex art. 2043 cod. civ. purché vi sia un nesso di causalità diretta fra l'evento e l'inabilità temporanea del dipendente.

Nel caso in cui l'infermità sia riconducibile alla responsabilità di un terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente pagato dal terzo responsabile al dipendente è versato da quest'ultimo all'Agenzia fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza, compresi gli oneri riflessi inerenti, senza pregiudizio per l'eventuale azione diretta nei confronti del terzo responsabile.

2.1 Obblighi del lavoratore

Il dipendente che si assenti dal lavoro per invalidità temporanea causata da fatto del terzo deve darne comunicazione alla SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane entro dieci giorni dall'evento lesivo o, non appena ciò sia possibile, inoltrando l'apposito modulo consegnato (RD1 - infortunio in auto o RD2 - infortunio di altra natura) debitamente compilato in ogni sua parte.

La SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane forma un fascicolo con le informazioni raccolte e lo inoltra alla SC Affari Generali e Legali per l'esercizio dell'azione di rivalsa.

Il fascicolo contiene:

- a) modulo compilato dal dipendente.
- b) costi sostenuti dall'Agenzia in conseguenza del fatto del terzo, corrispondenti all'ammontare delle retribuzioni corrisposte al lavoratore dedotto quanto l'Agenzia abbia eventualmente percepito dall'INAIL.

Il lavoratore è tenuto a comunicare alla SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane l'ammontare dell'indennità che abbia eventualmente percepito dall'INAIL.

2.2 Azione di Rivalsa datoriale

La SC Affari Generali e Legali, verificata la documentazione comprovante il diritto di credito contenuta nel fascicolo formato dalla SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane procede nei confronti del terzo responsabile mediante lettera AR o pec di richiesta di rimborso dei costi sostenuti a titolo di retribuzione e di contributi previdenziali adottando le procedure necessarie per ottenere la liquidazione delle somme dovute addebitando, nella prima richiesta l'importo di € 20,00 per spese di procedimento.

Qualora il terzo responsabile non provveda al pagamento entro 30 gg. dalla richiesta, dopo un sollecito in cui viene intimato il pagamento entro il termine di 15 gg., oltre ad ulteriori € 25,00 per spese di procedimento, il fascicolo viene inoltrato all'assetto competente per l'eventuale esercizio dell'azione legale mediante la proposta di conferimento di incarico ad un legale.



3 NORME COMUNI

Il Responsabile della SC Affari Generali e Legali propone l'archiviazione, mediante compilazione della scheda di cui all'Allegato 2 e indicazione delle relative motivazioni, del procedimento nei seguenti casi:

- insufficienti elementi di responsabilità
- responsabile ignoto/irreperibile
- credito esiguo tenuto conto della probabilità e della convenienza del recupero sulla base degli elementi a disposizione (costi di accertamento e riscossione eccessivi rispetto all'ammontare del credito)
- responsabile non solvibile
- competenza di altro ente sanitario
- assenza di responsabilità altrui.

Il responsabile della SC Affari Generali e legali chiude il fascicolo in caso di pagamento della somma richiesta e in caso vengano trasmessi fascicoli rientranti nel precedente punto 1.4

3.1 Assenza di responsabilità altrui

Le proposte di archiviazione vengono assentite dal Direttore del Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali.

3.2 Flussi informativi.

Entro il 31 gennaio di ogni anno la SC Affari Generali e Legali provvede alle seguenti comunicazioni:

1. comunicazione al Direttore Generale e al Direttore Amministrativo del dato statistico relativo alle pratiche trattate nell'anno precedente e comunicazione dei relativi esiti;
2. comunicazione alla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia del dato statistico relativo al numero di pratiche trattate, al numero di pratiche archiviate e al numero di azioni giudiziarie intraprese;

4 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento si applica a decorrere dalla data di adozione del Decreto anche, per gli aspetti non incompatibili, alle richieste risarcitorie già formalizzate.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del codice civile in materia di responsabilità per fatto illecito.

VERBALE DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE DALL'INFORTUNATO

Il/La sottoscritto/a

nato/a a il

residente a prov.

Via

Telefono

in qualità di

P_i Infortunato

P_p Parente dell'infortunato

(Nome e cognome infortunato)

Telefono)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARA

sotto la sua personale responsabilità che l'infortunio che ha provocato il ricovero è avvenuto in

data alle ore in località

nel seguente modo (*narrativa sintetica del fatto*)

che il fatto illecito (percosse, dissesto stradale, morso di animali, veicolo non assicurato, altro) è da imputarsi al responsabile sig.

residente a Cell.

via

Ev. Compagnia assicurativa

Agenzia Via

n. polizza

ULTERIORI EVIDENZE

a) è intervenuta la seguente autorità per i primi accertamenti

b) eventuali testimoni (cognome, nome, domicilio e numero di telefono) e/o società sportive coinvolte (ed eventuali ass.ni di quest'ultima)

c) l'assistito ha già ottenuto il risarcimento danni?

SI NO

in quale misura?

d) l'infortunato (o chi per lui) ha presentato querela contro il presunto responsabile?

SI NO

e) pende a carico del presunto responsabile procedimento civile/penale presso il Tribunale di

f) a quale avvocato ha affidato il Patrocinio?

g) il responsabile dell'evento lesivo a quale avvocato ha affidato il Patrocinio?

DICHIARA, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 13 e 14 del Reg UE 679/2016 che i dati personali e particolari raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione e e saranno comunicati all'autore dell'illecito e/o ad un suo procuratore nonché alla relativa Compagnia di assicurazione per l'assolvimento delle funzioni di competenza. L'informativa completa è visionabile sul sito di ats Brescia www.ata-brescia.it alla Sezione privacy.

Letto, confermato e sottoscritto.

Data

Firma del Dichiarante



TIPOLOGIA:

- a) rivalsa ospedaliera
- b) rivalsa infortunio sul lavoro
- c) rivalsa datoriale

NOME INFORTUNATO

DATA EVENTO

NOME PRESUNTO RESPONSABILE

ASSICURAZIONE

- **PROC CIVILE** _____
- **ESITO PROC CIVILE** _____
- **PROC PENALE** _____
- **ESITO PROC PENALE** _____
- **INFORMAZIONI DA INAIL** _____

ESITO AZIONE RIVALSA

(barrare la casella corrispondente)

ARCHIVIAZIONE:

- insufficienti elementi di responsabilità
- responsabile ignoto/irreperibile
- credito esiguo tenuto conto della probabilità e della convenienza del recupero sulla base degli elementi a disposizione (costi di accertamento e riscossione eccessivi rispetto all'ammontare del credito)
- responsabile non solvibile
- competenza di altro ente sanitario
- assenza responsabilità altrui

IL DIRETTORE

DELLA SC AFFARI GENERALI E LEGALI

VISTO

**IL DIRETTORE DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
DI CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI**

Brescia _____